

COMUNE DI BOTTICINO

PROVINCIA DI BRESCIA



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A
PERSONE FISICHE, ENTI ED
ASSOCIAZIONI E CONCESSIONE IN
USO DI STRUTTURE PER ATTIVITA'
SPORTIVE E RICREATIVE DEL
TEMPO LIBERO**

(Art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990)

➤ Adottato con delibera di C.C. n. 31 del 07/06/1991

INDICE

FINALITA':

- Art. 1
- Art. 2

PROCEDURE:

- Art. 3
- Art. 4

SETTORI D'INTERVENTO

- ART. 5

SOGGETTI AMMESSI

- ART. 6

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- ART. 7
- ART. 8
- ART. 9
- ART. 10
- ART. 11

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

- ART. 12
- ART. 13

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

- ART. 14
- ART. 15

SVILUPPO ECONOMICO

- ART. 16

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

- ART. 17
- ART. 18

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

- ART. 19

INTERVENTI STRAORDINARI

- ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 21
- ART. 22
- ART. 23

- ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (persona fisica) – **ALLEGATO A**
- ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI – **ALLEGATO B**
- ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (manifestazioni, iniziative, ecc.) – **ALLEGATO C**

FINALITA'

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune disciplina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza ed il conseguimento di finalità sociali, e non già compresi nei Piani "Diritto allo Studio" e "Socio Assistenziale".

ART. 2

Il rispetto dei criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità dovranno risultare dei singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme del presente regolamento.

PROCEDURE

ART. 3

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento a seconda del soggetto e delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 4

La Giunta, sentito l'eventuale parere delle Commissioni interessate e tenuto conto degli obiettivi programmatici e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo da assegnare.

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 5

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela del Patrimonio storico e delle tradizioni;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

SOGGETTI AMMESSI

ART. 6

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 7

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere contributi dal Comune devono esporre le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto, allegando la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva, (ai sensi dell'Art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15) dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartengono nonché la descrizione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici precisandone l'importo. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio, con atto che dovrà essere sottoposto successivamente alla Giunta. Il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'Art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 8

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata da copia del bilancio e dal programma di attività.

ART. 9

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa. Sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma, le associazioni e i comitati.

ART. 10

La concessione dell'intervento è vincolata sia all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato, sia alla necessità di copertura assicurativa del caso.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

ART. 11

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il Comune può concedere il patrocinio a manifestazioni e iniziative con atto formale dell'Amministrazione Comunale, dietro richiesta scritta del soggetto organizzativo. I contributi corrisposti agli Enti pubblici saranno sottoposti a ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 12

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede con apposito piano Assistenziale che determinerà le risorse ed i criteri di riparto.

ART. 13

Nel Bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi capitoli.

Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede per gli scopi individuati dal 1° comma dell'articolo precedente e secondo le modalità di cui al 2° comma dell'Art. 7.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 14

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

Il Comune può concedere contributi *una tantum* alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

ART. 15

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee coperture assicurative e idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio *nulla osta*, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 16

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai precedenti commi può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Gli interventi finanziari del Comune non possono di norma essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità, salvo particolari situazioni da motivarsi da parte della Giunta Municipale.

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 17

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali, della biblioteca, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra cui giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 18

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 19

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme del presente regolamento.

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 20

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 21

1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 22

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetiche;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;

- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 23

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Persona Fisica)

Al Comune di _____

l' sottoscritt _____

nat_ a _____ il ___ / ___ / _____

residente in _____ via _____ n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

_____ (1);

2. il contributo _____

_____ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a € _____ / _____ ;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a € _____ / _____ .

Allega alla presente:

- a) auto certificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2. ed alla spesa per lo stesso occorrente.

lì _____

(firma)

(1) indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____
 l sottoscritt _____
 nat_ a _____ il ___ / ___ / ___
 residente in _____ via _____ n. ___
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____
 _____ (1)
 con sede in _____ via _____ n. ___ fa
 istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che
 l'Ente/Associazione/Comitato predetto effettuerà in Codesto Comune nell'anno 20___ ,
 nel settore _____ (2) secondo
 il programma allegato alla presente.

Il Sottoscritto dichiara che il suddetto Ente/Associazione/Comitato:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività sopra specificata e per l'attuazione del programma presentato;
- ha / non ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 20___ dell'importo di € _____ / ___ .

Allega alla presente i seguenti documenti:

- a) copia dell'ultimo bilancio (esclusi i comitati e le associazioni);
- b) programma attività;
- c) dichiarazione fiscale inerente la ritenuta di cui all'Art. 28 D.P.R. 600/73.

lì _____

(firma)

(1) indicare il nominativo dell'Ente/Associazione/Comitato per il quale viene richiesto il contributo.
 (2) indicare il settore di intervento di cui all'ART. 5 del Regolamento.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

l sottoscritt _____

nat_ a _____ il ___ / ___ / _____

residente in _____ via _____ n. ___

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

con sede in _____ via _____ n. ___ fa

istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo

dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità del Regolamento

Comunale, allegato alla presente.

Il Sottoscritto dichiara che il suddetto Ente/Associazione/Comitato organizzatore della manifestazione/iniziativa sopraindicata:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ha / non ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 20__ dell'importo di € _____ / __, per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- a) programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- b) preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- c) copia dell'ultimo bilancio approvato (esclusi i comitati e le associazioni);
- d) dichiarazione fiscale inerente la ritenuta di cui all'Art. 28 D.P.R. 600/73.

lì _____

(firma)

(1) indicare il nominativo dell'Ente/Associazione/Comitato per il quale viene richiesto il contributo.

(2) specificarne il titolo, l'argomento e descriverne, in sintesi, le modalità di svolgimento.